

## 13. L'organizzazione per l'attuazione del CAD – Ufficio Unico per ICT

---

L'introduzione delle tecnologie info-telematiche negli uffici pubblici deve essere necessariamente accompagnata dalla revisione delle strutture e dei modelli organizzativi esistenti, in quanto pensati per un'Amministrazione cartacea.

Infatti, il mero utilizzo degli strumenti previsti dal CAD al posto di quelli tradizionali appare insufficiente a garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso la digitalizzazione.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale si inserisce, con tutta evidenza, fra i molteplici interventi, con i quali, negli ultimi decenni, il legislatore si è indirizzato verso un nuovo modello di organizzazione della Pubblica Amministrazione volto ad alleggerire progressivamente l'apparato amministrativo dal suo carico di vincoli sostanziali e procedurali.

I principi costituzionali di imparzialità e buon andamento - unitamente ai canoni di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza – possono essere conseguiti esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

### Digitalizzazione e riorganizzazione

Nel modello individuato dal legislatore l'impegno delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione costituisce uno dei momenti centrali del processo di riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un processo piuttosto complesso, cogente per tutte le Amministrazioni pubbliche, teso a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese. Al tempo stesso, l'Amministrazione deve garantire che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità della normativa tecnica vigente.

Il processo di riorganizzazione, come chiarito dagli artt. 12 e 15 del CAD, è, inoltre, volto al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione e garanzia dei diritti digitali di cittadini e delle imprese.

La centralità attribuita all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici pone la questione sull'organizzazione e la funzionalità delle strutture interne all'amministrazione, preposte all'assolvimento delle funzioni relative all'*Information and Communication Technology* (ICT).

L'art. 12, comma 1, CAD prevede espressamente che *“le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”*.

L'informatizzazione è correttamente considerata dalla legge come uno strumento, non come un obiettivo in se stessa, che la Pubblica Amministrazione deve perseguire.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che gli Enti:

- a) adottino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza;
- b) operino per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi;
- c) utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni;
- d) implementino e consolidino i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.

Il legislatore ha lasciato alle Amministrazioni una notevole autonomia in relazione alle modalità organizzative con cui provvedere all'adempimento delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale; alcune specifiche prescrizioni sono state dettate unicamente con riferimento alle PA centrali e ai piccoli comuni.

## Le Amministrazioni Centrali: l'Ufficio Unico ICT

Le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nell'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione definite dal Governo.

Proprio nell'ottica di una razionalizzazione dell'azione di questo settore, l'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale prevede che Amministrazioni centrali debbano individuare – pur tenendo fermo il numero complessivo degli uffici che operano, all'interno di ogni amministrazione – un unico ufficio dirigenziale generale, responsabile del coordinamento funzionale e titolare di una serie di funzioni nel campo dell'ICT.

La riforma del Codice (operata con il [D.Lgs. n. 235/2010](#)) ha, quindi, sostituito il vecchio "centro di competenza" (previsto dalla normativa previgente) con un unico punto di riferimento autorevole per tutte le attività ICT.

All'ufficio del responsabile ICT è attribuito un ruolo strategico nel processo di riorganizzazione funzionale dell'amministrazione e di reingegnerizzazione delle procedure che, grazie alla digitalizzazione, mira ad un innalzamento degli standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In funzione di questo ruolo, il CAD attribuisce all'ufficio del responsabile ICT funzioni specifiche rispetto all'implementazione e allo sviluppo dei sistemi informativi e dei servizi, alla sicurezza informatica di sistemi e infrastrutture, alla promozione dell'accessibilità di siti e servizi offerti per le persone con disabilità.

La competenza dell'ufficio unico si estende, inoltre, anche alle funzioni di progettazione e coordinamento delle azioni volte a favorire la diffusione delle tecnologie telematiche all'interno dell'amministrazione ed il miglioramento della qualità dei servizi in rete.

Infine, all'ufficio unico dirigenziale vengono attribuiti anche i compiti relativi ai servizi di telecomunicazione e fonia.

Lo stesso art. 17 del CAD specifica che per lo svolgimento di questi compiti le Agenzie, le Forze armate (incluse l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) e, i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

Il coordinamento delle attività strategiche legate ad indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza informatica di dati, sistemi e infrastrutture attuate dagli uffici ICT delle singole amministrazioni centrali è affidato all'Agenzia per l'Italia Digitale che opera attraverso:

- a) il raccordo delle iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b) la promozione di intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) la segnalazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dei casi di mancato rispetto delle normative tecniche da parte delle pubbliche amministrazioni.

## I Comuni: la gestione associata delle attività ICT

La gestione delle problematiche giuridiche, tecnologiche ed organizzative sottese alla digitalizzazione appare particolarmente complessa per i piccoli Comuni.

Per questo motivo, il legislatore ha prescritto l'obbligatorietà della gestione in forma associata delle funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'art. 19 [Decreto Legge n. 95/2012](#), modificando il Codice dell'Amministrazione Digitale e l'art. 14 [D.L. n. 78/2010](#), ha elencato le funzioni fondamentali dei Comuni, prescrivendo l'obbligatorietà della gestione in forma associata per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (ovvero fino a 3000 abitanti se sono appartenuti a Comunità Montane).

Le Amministrazioni Comunali devono attrezzarsi per la gestione in forma associata di almeno tre funzioni fondamentali a partire dal 1° gennaio 2013, dovendo provvedere per le restanti entro il 1° gennaio 2014.

Nell'ambito di tale previsione, il legislatore ha previsto espressamente che se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Gli strumenti per la gestione in forma associata sono:

- le Unioni di Comuni (art. 32 D. Lgs. n. 267/2000);
- le Convenzioni (art. 30 D. Lgs. n. 267/2000).

<b>Riferimenti Normativi</b>	<i>D. Lgs. n. 82/2005: artt. 12, 14, 15, 17, 18 – D.L. n. 78/2010: art. 14 – D.Lgs. n. 267/2000: artt. 30, 32</i>
<b>Regole tecniche e provvedimenti attuativi</b>	- <a href="#">Linee Guida DigitPA per l'accesso ai dati delle PA</a>
<b>Tag</b>	<i>Organizzazione, Sicurezza, Strumenti</i>
<b>Voci di glossario</b>	<i>Amministrazione titolare (o erogatore) del dato - Amministrazione richiedente (o fruitore) del dato - Area organizzativa omogenea - Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica - Cooperazione applicativa - Digitalizzazione dell'azione amministrativa - Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC)</i>